

Il Consiglio, per l'impegno relativo alla presente delibera, si attesta a regolare

copertura finanziaria al Cap.

v. 06 Reg.

del 07-1-99

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Albo Pretoris dal 23/3/99 al 08-4-99

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno millenovecentonovanta NOVE il giorno SETTE del mese di GENNAIO alle ore e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune alla seduta di AGGIORNAMENTO (1) disciplinata dal comma (1) dell'art. 30 della L.R. 6-3-1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R. in sessione ORDINARIA prevista dall'art. 31, comma legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.E. risultano all'appello nominale:

Table with columns: CONSIGLIERI, Presenti, CONSIGLIERI, Presenti. Rows include names like BALLESTO GIROLAMO M., FARRUGGIA GIOVANNI, PUCCIO PIETRO, VELLA FRANCESCO DAL., CANCEMI SALVATORE, IMPERA PASQUALE, ACCARO DARMEO, FARRUGGIA DARMEO, BEZZOMO FABIO, TACCINO VINCENZO, MONACHINO GIUSEPPE FRANCO, CARICCI DAL CERRO, TACCINO PIETRO, TACCINO ROBERTO.

E' copia conforme all'originale

L'INCARICATO (Assunto Firo)



Risultato egale ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6-3-1986 n. 9, numero degli interpellati assume la presidenza Sig. BALLESTO GIROLAMO M. nella sua qualita di PRESIDENTE

Partecipa il Segretario del Comune Dr. CARICCI DAL CERRO VINCENZO. Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma e dell'O.E. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri MONACHINO GIUSEPPE FRANCO, TACCINO PIETRO, TACCINO ROBERTO. La seduta e pubblica. PRESIDENTE BALLESTO GIROLAMO M.

IL CONSIGLIO COMUNALE

STO che ai sensi dell'art. 53 della legge 6-3-1990 n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- responsabile del servizio interessato, per la regolarita tecnica, parere CARICCI DAL CERRO VINCENZO
- responsabile di ragioneria, per la regolarita contabile, parere TACCINO PIETRO
- segretario comunale, sotto il profilo della legittimita, parere SFARZANO ROSSO RELATIVAMENTE

IL PRESIDENTE

Propone di trattare l'argomento posto all'ordine del giorno

Il Consigliere Vaccaro propone di invertire il punto 7 posto all'ordine del giorno al punto 6 e viceversa

Messa ai voti la proposta viene approvata all'unanimità per alzata di mano

Il Presidente invita l'Assessore Settembrino a relazionare sul Regolamento e sugli emendamenti proposti al suddetto Regolamento - (a questo punto entra il Consigliere Vella Francesco. Sono presenti: n. 14)

L'Assessore Settembrino fa presente al Consiglio Comunale che il Regolamento di polizia mortuaria è superato da tempo e pertanto si è sentita la necessità di adottarne uno nuovo conforme alle nuove esigenze dei cittadini. In parte ricalca quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed illustra detto regolamento.

Fa presente che sono stati predisposti alcuni emendamenti in riferimento ai prospetti delle tombe, al colore da adottare e si è aggiunto pertanto qualche capitolo di cui dà lettura

Il Consigliere Bellomo chiede se le Agenzie che si aggiudicheranno il trasporto delle salme dovranno avere le insegne

Il Consigliere Settembrino risponde affermativamente

Bellomo desidera sapere chi ha formulato questi emendamenti l'ufficio tecnico o alcuni consiglieri

Il Sindaco risponde che gli emendamenti al regolamento sono stati formulati dalla Giunta

Il Consigliere Farruggia Giovanni dichiara che il Regolamento è ben predisposto. Nell'art.47 è specificato che occorre il Capitolato d'oneri e questo si dovrà trattare in un'altra seduta consiliare. Per quanto concerne il rimborso dei loculi a mio parere il Comune non deve rimborsare nulla in quanto è una libera scelta del concessionario.

L'altezza delle costruzioni secondo me è penalizzata in quanto chi ha la concessione in un posto scosceso ha la possibilità di realizzare cinque piani e non quattro come quello che ha la concessione in un posto piano. Inoltre, la gentilizia deve essere costruita in armonia con

le altre vicine e non si può imporre una copertura a falde se nelle vicinanze non c'è una copertura a falde. Il deposito cauzionale dovrebbe essere aumentato da £.200.000, come previsto, a £.1.000.000 in modo tale che chi esegue i lavori avranno l'obbligo di ripristinare il tutto come prima senza lasciare sconci o danni che poi dovrà eseguire il Comune a proprie spese

Si allontana dall'aula il Consigliere Farruggia Carmelo

Dopo altri interventi e discussioni, il Presidente pone ai voti l'argomento con i relativi emendamenti e si ottiene il seguente risultato, con votazione espressa mediante alzata di mano:

ART.47 TER

Voti favorevoli: n.12.

Voti contrari: n.1 (Bellomo)

ART.47 QUATER

Voti favorevoli: n.8

Voti astenuti: 5 (Bellomo, Puccio, Farruggia Giovanni, Vella e Impera)

ART.47 SENIES - SEPTIE - OCTIES - NOVIES

I suddetti articoli vengono approvati all'unanimità

ART. 103

Il consigliere Farruggia Giovanni propone con dichiarazione di voto di elevare da metri 3,60 a metri 4:

Procedutosi alla votazione dell'emendamento nella sua formulazione originaria, per alzata di mano, si ha il seguente risultato:

Voti favorevoli: 8

Voti contrari: 5 (Farruggia Giovanni, Vella, Puccio, Impera e Bellomo)

e pertanto risulta respinta la proposta del Consigliere Farruggia Giovanni

ART. 103 BIS

Voti favorevoli: 8

Voti contrari: 5 (Farruggia Giovanni, Vella, Impera, Bellomo e Puccio)

Si procede ora alla votazione sempre per alzata di mano all'approvazione del Regolamento

Voti favorevoli: 8

Astenuti : 5 (Vella, Farruggia Giovanni, Puccio, Impera e Bellomo)
Pertanto la presente viene approvata a maggioranza

IL CONSIGLIO

UDITI gli interventi che precedono;
VISTI gli emendamenti relativi al Regolamento di Polizia Mortuaria
VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria;
VISTO l'esito della votazione;
VISTI i pareri espressi ed allegati alla presente

DELIBERA

1) DI APPROVARE il Regolamento di Polizia Mortuaria allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con gli emendamenti approvati.

COMUNE DI REALMONTE

(Prov. di Agrigento)

Il sottoscritto **SETTORE** **UFFICIO TECNICO** **Sanità e Sanità pubblica**, modulando altresì, alle diverse esigenze e condizioni di tutta la cittadinanza; **UFFICIO TECNICO** **Sanità e Sanità pubblica**, modulando altresì, alle diverse esigenze e condizioni di tutta la cittadinanza; **UFFICIO TECNICO** **Sanità e Sanità pubblica**, modulando altresì, alle diverse esigenze e condizioni di tutta la cittadinanza;

PROPOSTA DI _____

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

ORGANO COMPETENTE _____

REALMONTE LI' 05/11/1998



IL PROPONENTE

Gen. Francesco Lenti

Il sottoscritto Geom. Palermo Saverio Istruttore Tecnico.

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n.285 ;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, in vigore in questo Comune, approvato dalla G.P.A. in data 16/05/1918 ;

Ritenuto di dover adeguare quest'ultimo Regolamento alle nuove disposizioni normative in materia di Polizia Mortuaria e di sanità pubblica, modulandolo altresì, alle diverse esigenze e condizioni di tutta la cittadinanza; ~~come 5 della Legge n.142/90 come recepita con L.R.~~

Viste le vigenti disposizioni di legge in detta materia;

Fatto presente che dall'adozione del presente atto nessuna spesa graverà sul bilancio comunale.

~~FINANZIARIO~~

Per quanto sopra detto,

PROPONE

- a) Approvare l'allegato Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, costituito da n.116 articoli, che farà parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- b) Dare atto che dalla presente proposta nessuna spesa graverà sul bilancio comunale.

Realmonte Li, 05/11/1998

L'ISTRUTTORE TECNICO

Geo. Saverio Palermo

Ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90 come recepita con L.R. n.48/91, sulla proposta avente per oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.**

Si esprime parere :

favorevole

in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Luigi Esposito

in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Orlando

otto il profilo della legittimità, si esprime parere

favore

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Ai sensi dell'art.55 comma 5 della Legge n.142/90 come recepita con L.R. n.48/91, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Large diagonal signature/initials]

COMUNE DI REALMONTE
Prov. di Agrigento

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL CIMITERO E DI
POLIZIA MORTUARIA

I REDATTORI INCARICATI

Geom. PAOLO SAVERIO

DIRIGENTE DELL'U. T. C.

Geom. GIUSEPPE GIUSEPPE

VISTO : IL SINDACO

Prof. Giovanni Celauro



REGOLAMENTO COMUNALE
DEL CIMITERO E DI POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Fermo restando le disposizioni contenute nel D.P.R. 10/09/1990 n°285, ed in attuazione dello stesso, nessun cadavere può essere ricevuto nel locale cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta dell'ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art.141 del R.D. 09/07/1939 n°1238.

La stessa autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.5 del D.P.R. 285/90.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunte età di gestazione dalle 20 (venti) alle 28 (ventotto) settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 (ventotto) settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Autorità Sanitaria.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 (venti) settimane.

Nei casi previsti nei due commi precedenti, i parenti e chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 (Ventiquattro) ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Autorità Sanitaria, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Nel locale cimitero, debbono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione :

- i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse stata in vita la residenza ;
- i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune se aventi in esso la residenza ;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso ;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento ;
- i resti mortali delle persone sopra indicate.

Art.2

Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritirerà e conserverà l'autorizzazione di cui all'articolo precedente previa annotazione su apposito registro ;

Inoltre, giornalmente, scrive sopra apposito registro in doppio esemplare :

1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione,

il numero del campo e del cippo nonché della bolletta di seppellimento ;
2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati deposti ;
3. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri etc.

Art. 3

I registri indicati nell'art. 2 precedente, debbono essere prodotti ad ogni richiesta degli uffici Comunali (Demografico, Sanitario e Tecnico).

Art. 4

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla Religione di appartenenza del defunto.

Art. 5

Il cimitero si compone :

- di edicole private ;
- di tombe private ;
- di colombari ;
- di viali ;
- di loculi individuali ;
- di ossario comunale per resti mortali ;
- della sala mortuaria e di quella per autopsie ;
- di alloggio custode ;
- di chiesa ;
- di campo inumazione adulti ;
- di campo inumazione bambini ;
- di campo inumazione contagiosi ;
- di ufficio e deposito ;
- di attrezzature cimiteriali.

FUNZIONI E CUSTODIA DEL CIMITERO

Art. 6

Il servizio di custodia è assicurato dal seguente personale :

- a) Custode ;
- b) Necroforo ;

a) Il Custode, responsabile di tutte le operazioni cimiteriali, custodisce le chiavi del cimitero e dei locali di servizi, ritira, annota sul registro e conserva presso di sé l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. 285/90. tiene aggiornato l'apposito registro.

- E' tenuto a denunciare alla Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadaveri.
 - Ritira l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto del cadavere così come previsto dall'art.23 D.P.R. 285/90.
 - Assiste alle operazioni di esumazione straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria o dal Sindaco e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti etc. etc.
 - Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi nei loculi siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco ;
 - Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze e pertinenze ;
 - Impedirà che senza avviso ed autorizzazione del Comune vengano eseguiti lavori di qualsiasi genere su aree e costruzioni demaniali e su aree e costruzioni private, nonché che vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi genere ;
 - Si accerta che giornalmente siano preparati il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri e predispone per la tumulazione e seppellimento degli stessi ;
 - Dirige i piccoli lavori di manutenzione cimiteriale avvalendosi del personale distaccato, seppellitori e/o addetti alla manutenzione del cimitero, prevalendo su di questi e ne risulta responsabile sull'operato ;
 - Da le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria ;
 - Segnala tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto sulle proprietà pubbliche che private al comune.
- b) il Necroforo e/o gli addetti alla manutenzione cimiteriale eseguono sotto la direzione del custode del cimitero i seguenti lavori giornalmente :
- preparano le fosse (scavo a mano) ;
 - ricevono i cadaveri alle porte del cimitero e li trasportano nel luogo della inumazione e/o tumulazione ;
 - preparano le attrezzature per la inumazione e tumulazione dei cadaveri (ponti di servizio , podane etc.) ;
 - riempiono le fosse comuni ;
 - tumulano e seppelliscono le salme ;
 - esumano le salme e le trasportano nel sito cui sono destinate ;
 - assistono alle autopsie ;
 - attendono a tutte le altre opere ordinate dalle Autorità Sanitarie e comunali che si rendono necessarie per disinfezioni e disinfestazioni e servizi vari attinenti ;
 - eseguono lavori di manutenzione tipo : pulizia dei viali, dei campi e la scerbatura degli stessi, profilamento dei viali, siepi, cespugli, piante e fiori, lo sgombero dei viali dai detriti ed immondizie varie ed ogni altro tipo di lavori di manutenzione ai corpi di fabbrica comunali che si rendono necessarie ;

- collaborano con il custode per la vigilanza, la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
- sono ad esclusivo servizio del comune, quindi il tempo che resta libero per le loro su accennate occupazioni dovrà essere impiegato per la pulizia interna ed esterna del cimitero e/c degli uffici comunali pertinenti.

Il custode ed il personale addetto all'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa che sarà fornita dal Comune.

Art. 7

Il personale di custodia di cui al precedente art. dipenderà da :

1. dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda sia la manutenzione delle aree e costruzioni cimiteriali comprese le pertinenze di carattere pubblico sia le costruzioni, aree e pertinenze di carattere privato ;
2. dalle Autorità Sanitarie (Ufficiale Sanitario) e dall'ufficio Affari Sociali, per quanto attiene i problemi di natura sanitaria ;
3. dallo stato civile per la tenuta dei registri ;
4. dal responsabile dell'Ufficio di Segreteria e Affari Generali per quanto attiene i problemi amministrativi (concessioni loculi cimiteriali, colombari, contratti, etc.).

DESTINAZIONI DELLE AREE CIMITERIALI

Art. 8

Il Comune mette a disposizione dei Cittadini le seguenti aree e strutture cimiteriali.

1. Campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione dei cadaveri, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia ;
2. Campi destinati per la costruzione di tombe e/o sarcofagi e cappelle gentilizie ;
3. Aree destinate per la costruzione di loculi ;
4. Aree, attrezzature e strutture cimiteriali.

Art. 9

Le aree destinate per la inumazione di cui al punto 1 del precedente art. 8, restano di esclusiva disponibilità del Comune ; e esclusa ogni variazione di destinazione delle stesse e potranno essere utilizzate per inumazioni di eventuali eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 10

Le aree di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 8 sono destinate per la costruzione di strutture edilizie realizzate, a totale carico dei cittadini richiedenti, mediante concessioni che saranno regolate dai successivi articoli ;

Art. 11

Nessuna opera di qualunque genere anche di minima entità può essere intrapresa nell'ambito cimiteriale senza la prescritta autorizzazione che sarà rilasciata con richiesta su carta legale.

INUMAZIONI

Art. 12

I campi destinati alla inumazione di cui al precedente art. 8, punto 1, saranno divisi a riquadri e saranno utilizzati mediante fosse cominciando da un'estremità all'altra di ciascun riquadro, fila per fila, senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregante degli agenti atmosferici e portante il numero progressivo.

Sul cippo, a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 13

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del campo del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga messa alla superficie.

Art. 14

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato.

Art. 15

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa metallica, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportuna dimensione anche apportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e durata presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicurezza e durata presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art.16

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art.17

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo 11.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

Art.18

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non si ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m.1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art.19

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo di modeste dimensioni.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizioni delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

OSSARI COMUNI

Art.20

L'ossario Comunale è destinato per raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art.86 del DPR 285/90.

TUMULAZIONI

Art.21

I campi e le aree destinate alla costruzione di strutture edilizie cimiteriali come previsto nel precedente art.8 di cui ai punti 2-3 e 4 destinati per la tumulazione delle salme sono regolate come segue.

Art.22

Il Comune concede per l'uso privato ai cittadini che ne fanno regolare richiesta, le cui istanze vengono depositate ed elencate nell'apposito Ufficio competente, le aree di cui all'art.8 ai punti 2 e 3, mentre si riserva quelle di cui allo stesso articolo al punto 4 relative alla costruzione di loculi cimiteriali comunali.

Art.23

Le concessioni si distinguono in ordinarie e straordinarie ed hanno la durata di anni 99.

Le stesse non possono essere concesse a persone che mirano a fare lucro.

Art.24

Le concessioni ordinarie per l'uso privato per la realizzazione di tombe sarcofagi, monumenti, cappelle etc, possono essere concesse:

1. ad una o più persone per esse esclusivamente, aventi alla data della richiesta, la residenza anagrafica in questo Comune o iscritte all'A.I.R.E di questo Comune ;
2. ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie, aventi alla data della richiesta, la residenza anagrafica in questo Comune o iscritte all'A.I.R.E.
3. ad Enti, corporazioni, fondazioni ed associazioni, che operano nel territorio comunale.

Art. 25

Nel primo caso (articolo 24 punto 1), la concessione si intende fatta a favore del richiedente e/o a persona dallo stesso indicata destinataria dell'uso, con esclusione di ogni altro.

Art. 26

Nel secondo caso ((articolo 24 punto 2), le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della struttura edilizia, per eredità, ai loro legittimi successori che ne avranno diritto, e che non siano titolari di altre concessioni, anche in mancanza di trasmissione ufficializzate di regolare concessione, escluso ogni altro.

I titolari per successione, entro un anno, devono designare una persona coerede che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari. In difetto di tale designazione da parte degli interessati, provvede il Sindaco.

Art. 27

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto; secondo l'atto di concessione e successivi trapassi che non abbiano manifestato intenzioni contrarie al loro seppellimento nelle sepolture medesime.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.

Le controversie tra i titolari di diritto di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice ordinario. Il diritto di seppellimento fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di remurienza salvo assegnazione preventiva o divisione.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia, di cui al punto 2 del precedente art. 24, sono compresi :

1. gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualsiasi grado ;
2. i fratelli e le sorelle sia consanguinei che adottivi ;
3. il coniuge ;
4. in linea discendente le donne passate a marito, conservano il diritto tramandato dal loro autore anche per il coniuge.

E' facoltà degli aventi diritto, previa autorizzazione del sindaco, a poter tumulare altre salme di persone estranee della famiglia con un massimo di 1/5 del totale dei posti. Tale rapporto viene arrotondato sempre per difetto.

Art.28

Il titolare di sepoltura che si trasferisce deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito Ufficio Cimiteriale, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Art.29

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al punto 3 dell'art.24 è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza della struttura edilizia cimiteriale (loculi, cappelle, etc.), con esclusione dei soci che siano titolari di altre concessioni.

Art.30

L'elenco dei soci o degli appartenenti agli enti morali o sodalizi concessionari, viene depositato presso l'Ufficio Comunale dello stato civile che ne rilascia ricevuta.

Allo stesso Ufficio sarà tempestivamente e, comunque non oltre 15 giorni, comunicata ogni variazione di nuova iscrizione e/o cancellazione.

Art.31

Avranno diritto alla sepoltura in tali strutture cimiteriali o sepolture realizzati da enti e sodalizi, di cui all'art. 24, i soci e i loro discendenti in linea retta sino al 3° grado inclusi i coniugi, salvo quanto previsto dallo statuto dell'ente concessionario.

Art.32

I soci ed i loro congiunti per la costruzione dei loculi, cappelle o strutture edilizie cimiteriali realizzati dagli enti o sodalizi di appartenenza avranno sepoltura gratuita, salvo quanto previsto nello statuto dell'ente concessionario.

Art.33

I soci che cesseranno di far parte del sodalizio e/o di un ente morale, non avranno più diritto al seppellimento nelle cappelle o strutture cimiteriali realizzati dagli stessi enti.

Nelle cappelle e/o strutture edilizie cimiteriali realizzati dagli enti e sodalizi è vietato il seppellimento di cadaveri estranei ai componenti o soci del sodalizio salvo quanto descritto al precedente art.30.

RESERVA AREE CIMITERIALI

LOCULI CIMITERIALI

Art. 34

Le aree di cui all'art. 3 punto 4, sono riservate al Comune per la costruzione di loculi Comunali da concedere ai cittadini, per uso individuale privato, che ne hanno fatto regolare istanza, che risulta depositata ed elencata nell'Ufficio Tecnico Comunale. Su dette aree il Comune, secondo le esigenze che saranno manifestate dai competenti Uffici comunali, realizzerà loculi o colombari a più piani e più file. I loculi realizzati non possono essere concessi in vivenza.

Art. 35

Il costo del singolo loculo di volta in volta sarà determinato dalla spesa complessiva dell'opera diviso il numero dei loculi scavati compreso il costo del tergeno e le spese generali approntate dal Comune.

I loculi Comunali possono essere concessi per ospitare persone residenti nell'Ente e quelle iscritte nell'A.I.R.E. del Comune e quelle decedute per qualsiasi causa nel territorio comunale.

Art. 36

Le nicchie o loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e ne risulta destinataria.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo il diritto di concessione individuale, che ha la durata di anni 30 dalla tumulazione della salma ed è rinnovabile previo pagamento della concessione.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo o nicchia, facendo porre i resti mortali nell'ossario comunale.

I resti mortali, per quanto attiene sia i loculi e/o nicchie, tombe e/o sepolture individuali di cui in precedenza possono essere raccolti in speciali loculi ossari individuali.

46-3645

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 37

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile del servizio di custodia del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 38

Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta sino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 39

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, o altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione, nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore.

Potrà ordinare anche il trasporto urgente, in apposito carro chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 40

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita, e deve essere assicurata la sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria.

Si Deve, inoltre, provvedere che il cadavere non sia lasciato incustodito prima di tale visita medica.

Art. 41

Nei'ambito del cimitero, sarà predisposto un locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone :

1. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservanza ;
2. morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico ;

ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ufficiale Sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del l.p.R. 13 Febbraio 1964, n.185.

Art. 42

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui ai punti 1 e 2 dell'art.41.

Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

DEPOSIZIONI DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 43

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 44

I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pino) ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a due centimetri.

Per la tumulazione, anche se temporanea, in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, e 1,5 millimetri se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi di altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri, ciò deve risultare da un attestato dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 45

Sui feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a lui all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, giorno, mese e anno di nascita nonché giorno, mese, anno e di morte del defunto, impresso a martello.

La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E' facoltà della famiglia del defunto collocare entro il feretro anche bocchetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune.

Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale

assorbente
Impedire qualsiasi possibile eventuale pagamento di liquori

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.46

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere effettuato a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe che saranno stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del DPR 10 Settembre 1990, n.285.

Art.47

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali, secondo quanto sarà stabilito nell'apposito capitolato d'oneri per i trasporti funebri.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt.20 e 21 del citato D.P.R.n.285/1990.

Art.48

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso del cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dall'Ente secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta, della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art.49

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art.50

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dell'articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un panno imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'articolo.

Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non lo vietii nella
contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato
la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo
capoverso del precedente articolo, l'autorizzazione al trasporto
previsto dall'art. 49 può essere concessa soltanto dopo due anni dal
cessato, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso,
saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo
articolo, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui
all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 51

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il
cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario
dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme
siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in
volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 52

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi
direttamente dal domicilio con apposito carro chiuso, se per via
ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del
cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni
religiose.

Il necroforo per il trasporto dal cimitero in altro Comune non
potrà abbandonare la salma fino a quando sarà consegnata all'incaricato
del trasporto.

Art. 53

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla
Convenzione Internazionale di Berlino del 10 Febbraio 1937, approvata e
resa esecutiva in Italia con R.D. 1 Luglio 1937, n. 1379 che prevede il
rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui
all'art. 27 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del
Vaticano si richiama la Convenzione 28 Aprile 1938 tra la Santa Sede e
l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 Giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione o l'estradizione di salme provenienti o
dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si
fa riferimento agli artt. 23 e 29 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

Art. 54

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve
essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale
l'ufficiale dello Stato Civile rilascerà al Custode del cimitero il
permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui
all'art. 2 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri

tranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare
depositato, per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il
avere favorevole del Coordinatore della A.U.S.L.

Art.55

Sia nel caso dell'articolo precedente sia quando un feretro
deba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio
nebre deve, per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art.56

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro
territorio comunale o da e per altri Comuni, dei cadaveri destinati
l'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto
concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art.35 del
P.R. 10 Settembre 1990, n.285.

Art.57

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili,
come restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è
oggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per
trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili
debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore
inferiore a 0,660 millimetri, saldata a fuoco, portante il nome e
cognome del defunto nonché i dati anagrafici e di morte.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da
rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui
appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della
data del rinvenimento.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.58

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal
seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di
sepolture private.

Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal
seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine
dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia,
del Sindaco, o per essere trasportati in altre sepolture o per essere
cremati.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei
termini stabiliti dall'art.84 del D.P.R. n°285 del 10/09/1990.

Art.59

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente
dell'art.82 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285 vengono regolate dal

Sindaco seguendo, in ordine rigorosamente cronologico, i campi e le file che svernero prima occupate.

Art. 60

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in sepolture private da essi acquisite nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 58 ;

Le lapidi, i cippi, etc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo ;

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Tecnico Comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune ;

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 61

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 62

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 60 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 65 del presente regolamento.

Art. 63

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Comune. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della A.U.S.L. e del custode del cimitero.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie :

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre ;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore Sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita, senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, la salma sarà trasferita nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 64

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di accogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5% ; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa da imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà averci per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto : Tale disinfezione, verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. Il necroforo, il custode, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire di camice di grossa tela e berretto di egual tessuto ; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato, terminato il servizio.

Art. 65

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versati alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente regolamento.

AUTOPSIE

Art. 66

La sala per autopsie dovrà rispondere ai requisiti prescritti dagli artt. 65 e 66 del D.P.R. 285/90.

Le autopsie anche se ordinate dalla Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusa, il medico che ha effettuato l'autopsia dovrà dare tempestivamente comunicazione alle autorità (Sindaco e coordinatore Sanitario).

POLIZIA CIMITERIALE

Art. 67

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco o suo delegato, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 68

E' vietato l'ingresso nel cimitero di : cavalli, vetture, biciclette, automobili, e veicoli di qualsiasi genere; potranno introdursi nel cimitero soltanto i mezzi per il servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persona adulta.

E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 69

Il viale centrale, come i laterali, gli interstizi fra tomba o tomba, saranno tenuti nel miglior ordine ; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata ; quindi bruciata nell'interno del cimitero.

Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 70

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 71

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciali cure le tombe medesime, le lapidi, le croci, i ceppi etc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate, entro un anno.

Art. 72

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 73

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli ar busti o le corone.

Art. 74

E' assolutamente proibito arrecare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero e delle cappelle, alle lapidi, etc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dalla Autorità comunale.

Art. 75

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto ed assistente per legge alla operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 76

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode od altro personale del cimitero o di polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CONCESSIONE AREE CIMENTERIALI

Art. 77

Il presente paragrafo disciplina la concessione in uso, di aree cimiteriali :

- per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie ;
- per impiantare campi di inumazione per famiglie.

Art. 78

- Le concessioni di cui al precedente art. 78 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile nonché alle norme di cui
- al testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte ;
 - al regio decreto 9 Luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni ;
 - D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 recante : " Approvazione del Regolamento di polizia Mortuaria" ;
 - al presente " Regolamento Comunale".

Art. 79

La disciplina generale delle tariffe per la fruizione delle aree in argomento viene approvata dall'Organo competente dell'Ente con apposito atto deliberativo ai sensi dell'art. 23 della L.R. 45/91 previa proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 80

Le concessioni di aree cimiteriali di cui al precedente art. 78 alla applicazione del presente regolamento sono limitate ai richiedenti aventi la residenza anagrafica all'atto della richiesta in questo Comune. Verranno assegnate a tutti coloro che hanno fatto richiesta rispettando l'ordine cronologico di presentazione della domanda, sulla base della data e del relativo protocollo dando la facoltà di scelta dei lotti disponibili. I richiedenti all'atto della domanda e della concessione devono dichiarare che nessun componente della famiglia è titolare di analoghe concessioni all'interno del Cimitero.

Art. 81

Le concessioni sia temporanee che perpetue effettuate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21/10/1975 conservano sempre il regime giuridico in base al quale sono sorte.

Le concessioni di aree cimiteriali sono sempre a titolo temporaneo ed hanno la durata di anni 99.

Alla scadenza della concessione in assenza del rinnovo per qualsiasi motivo, il terreno tornerà nella piena disponibilità del Comune e le opere esistenti saranno acquisite al patrimonio comunale.

Art.82

Le concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente ai 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 Febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art.83

Nelle sepolture non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art.84

L'Ufficio Tecnico Comunale annualmente aggiornerà la graduatoria delle richieste di concessione di aree cimiteriali. Tale documentazione previo parere del Responsabile del procedimento sulla conformità della documentazione, e sulla disponibilità dell'area, secondo il presente regolamento, viene trasmessa alla G.M. per l'adozione dell'atto deliberativo.

Art.85

E' facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale chiedere documentazione integrativa a corredo della domanda ogni qualvolta lo reputa necessario.

Art.86

Le istanze dei richiedenti, i cui componenti il nucleo familiare siano già in possesso di concessione di aree cimiteriali, non saranno sottoposte alla valutazione.

Art.87

Qualora si verifichi che nel gruppo di una famiglia vi siano più richieste, avente diritto, ed in caso di discordanza fra familiari, la concessione viene assicurata solamente al primo dei familiari che in ordine di tempo ha presentato domanda di richiesta di suolo cimiteriale.

Spetta comunque alla G.M. approvare la graduatoria e concedere i lotti di suolo cimiteriale.

Art.88

L'Ufficio, Tecnico Comunale ogni qualvolta constatata la disponibilità di aree cimiteriali, invita gli interessati secondo l'ordine della graduatoria approvata con atto separato, all'accettazione e al perfezionamento della pratica di concessione, previa sottoscrizione del contratto, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dall'invito. Trascorso il termine assegnato si intende il richiedente rinunciatario alla richiesta concessione.

Art.89

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della concessione stessa, stabilita dall'Ente con apposito atto deliberativo.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art.90

L'eventuale rinuncia e/o non accettazione del lotto assegnato da parte del richiedente, preclude ogni altro diritto di ulteriore concessione di terreno cimiteriale. La richiesta e l'eventuale documentazione integrativa è resa nulla.

Art.91

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a fare oggetto di lucro o speculazione.

Art.92

Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato al concessionario ed alla sua famiglia ascendenti e discendenti, fino al completamento della capienza del sepolcro e fermo restando quanto stabilito dall'art.27.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art.93

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta concessione o autorizzazione edilizia.

Troveranno sempre applicazione le norme di cui al presente regolamento comunale nonché gli strumenti edilizi in vigore in conformità al D.P.R.10/09/1990 n.285.

Art.94

Nell'atto di concessione delle aree cimiteriali il Comune fissa seguenti termini che il committente deve rispettare

1. Entro dodici mesi a decorrere dalla data del contratto di concessione dell'area, dovrà essere presentato apposito progetto per la realizzazione dell'opera.
2. Entro i sei mesi dalla data di rilascio della concessione edilizia gli interessati dovranno dare inizio ai lavori.
3. Entro anni uno dalla data di inizio dovranno ultimare la struttura portante.
4. Non oltre anni tre dall'inizio dei lavori dovrà avvenire la ultimazione e definizione della costruzione.

Art. 95

A concessione ottenuta il richiedente entro mesi dodici dovrà presentare all'ufficio competente in duplice copia :

- 1) progetto delle opere da realizzare, rappresentato graficamente in pianta, sezioni e prospetti ;
- 2) relazione descrittiva con indicazione dei materiali e dei colori usati, numero dei posti ricavati ;
- 3) quanto altro si reputa necessario relativamente alle opere occorrenti per la raccolta ed il convogliamento delle acque, muri di contenimento etc., secondo le valutazioni dell'ufficio competente.

Art. 96

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Comune potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Art. 97

I concessionari o loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo della concessione del ceto. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda all'Ente. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo motivato da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione è subordinato:

- a) alla esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento ;
- b) al perfezionamento degli atti, entro i tre mesi prima della scadenza della precedente concessione ;
- c) al pagamento della somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, mediante versamento alla

Tesoreria Comunale entro il termine di scadenza della precedente concessione.

Art. 98

La decadenza della concessione del lotto può avere luogo :

1) nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto stabilito con l'art. 95 del presente Regolamento ;

2) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria ;

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla S.M., notificata al concessionario o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione in buono stato di conservazione quanto da loro realizzato.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. Inoltre, sarà fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune, alla presenza dei testimoni si recheranno al cimitero per redigere il verbale di consistenza sul lotto oggetto della concessione.

Art. 99

In caso di decadenza della concessione per mancata realizzazione delle opere nei tempi e nei modi regolati dai precedenti articoli, la concessione si intende decaduta senza preavviso alcuno da parte della Pubblica Amministrazione, e saranno incamerate le somme versate per la concessione del suolo e le somme versate a titolo di cauzione, le spese di contratti etc. etc., che restano sempre a carico di chi perde la concessione.

Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente art. 98.

Con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovranno essere disposte eventuali sanzioni per danni arrecati.

Art. 100

Nel caso di decadenza della concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria" nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del Servizio Sanitario della S.S.L.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 98, dovranno essere precisate :

1. le notizie che precedono ;
2. il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che non provvedendovi saranno eseguiti d'Ufficio con il

trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune, o occorrendo nel campo comune per la inumazione.

Art.101

Sulle aree concesse e sulle strutture cimiteriali realizzate di cui ai precedenti articoli, è vietata la cessione fra privati.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di aree o strutture cimiteriali, il comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso, con libertà di cessione e/o di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario, dovrà pagare al Comune una somma pari alla concessione del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre le spese per la contrattazione come ai precedenti articoli, nonché la somma pari alla eventuale struttura realizzata secondo la valutazione dell'Ufficio competente.

NORME TRANSITORIE

Art.102

Tutte le concessioni esistenti non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro mesi ventiquattro dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per ottenere la regolarizzazione della Concessione gli interessati dovranno presentare relativa istanza allegando planimetria del lotto da regolarizzare e l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova valida per l'Ufficio Ragioneria dell'avvenuto pagamento del Canone di Concessione.

Per il perfezionamento di tali Concessioni il Canone da applicare sarà quello derivante dalla media tra la tariffa in vigore alla data della effettiva occupazione dell'area e quella in vigore all'atto della richiesta. Le unità organizzative competenti, i responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale vengono designati con disposizioni di servizio, giusto quanto previsto dalle norme vigenti, che avranno il compito di curare :

- 1) la raccolta di tutte le concessioni in atto ;
- 2) la elencazione, con tutti gli estremi, di tutti gli atti di concessione in apposito registro, scadenziario delle Concessioni di aree Cimiteriali ;
- 3) la proposta di regolarizzazione delle Concessioni non risultanti da atto scritto.

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Art. 103

I singoli progetti di costruzione di sepoltura private fuori terra (Colombari, Nicchie e Cappelle Gentilizie), debbono essere approvati dall'Ente, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere raccolte nel sepolcro e l'altezza massima consentita.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero,

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere consentita nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

L'altezza massima consentita è di ml. 3,60.

Le nuove costruzioni dovranno garantire misure d'ingombro libero interno per tumulazioni di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25. Di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 (Circolare Ministeriale n° 24 del 24/06/1993, art. 13.2

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente Ufficio Tecnico Comunale.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma del presente articolo.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di esecuzione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi e similari.

I materiali da impiegare nelle costruzioni cimiteriali dovranno essere della qualità e misura idonea ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera riferita al posto ed alle opere già in atto sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali come anche la monotona uniformità.

Art. 104

I responsabili delle sepolture sono responsabili delle regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata come dall'allegato "A" del presente Regolamento, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 105

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I materiali, di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 106

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa i laboratori di smontaggio dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 107

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente Ufficio Tecnico Comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciuti dall'Ufficio.

Art. 108

Il sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, darà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in terra di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di gradinate e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Il responsabile della sezione urbanistica ed il personale cimiteriale vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte dell'Ente dei provvedimenti previsti dalla Legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio Ragioneria, in caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Art.110

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

Altrasi il personale dei Cimiteri è tenuto :

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico ;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo ;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato :

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso ;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte ;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale ;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento ;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni.

Art.111

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari del defunto possono :

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso la parrocchia ed Enti di culto ;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi ;

- c) occuparsi della salma ;
d) effettuare il trasporto di salme, in ~~ogni~~ altri Comuni ;
- Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione comunale e, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/09/1990, n°285.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.112

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, che avrà luogo dopo che la delibera di approvazione sarà divenuta esecutiva a norma di legge.

Art.113

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Di una copia del presente Regolamento saranno dotati tutti gli uffici Comunali, compreso, in ogni caso l'Ufficio di Polizia Municipale ed il Custode cimiteriale.

Art.114

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati in quanto applicabili :

- 1) Il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n°1265 e successive modifiche ed integrazioni ;
- 2) Il Regio Decreto 9 Luglio 1939, n°1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modifiche ed integrazioni ;
- 3) Il D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" ;
- 4) Le Leggi e le Circolari Ministeriali emanate o da emanare in materia di Polizia Mortuaria.

Art.115

Il presente Regolamento disciplina congiuntamente la materia e secondo intendesi acquisite tutte le disposizioni non esse contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

Art.116

Qualora la Legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 Marzo 1934, n°383, mantenuto ancora in vigore dall'art.64 della Legge n°142/90, dall'art.34 del Testo unico

sulle leggi Sanitarie del 27 Luglio 1934, n°1265 e dalla Legge 24
Novembre 1981, n°689 e successive modifiche ed integrazioni.

**TABELLA DELLE TASSE E DEL DEPOSITO DA
CORRISPONDERSI**

N°	Natura della concessione	Importo
1)	- Esumazioni straordinarie (condizionamento privato)	E. 300.000
2)	- Tumulazione loculo.....	E. 200.000
3)	- Pulizia tomba.....	E. 150.000
4)	- Deposito cauzionale per lavori di costruzione o di manutenzione.....	E. 200.000

INDICE

1) Disposizioni Generali.....	pag.1/2
2) Funzioni e Custodia del Cimitero.....	pag.2/4
3) Destinazione delle aree Cimiteriali.....	pag.4/5
4) Inumazioni.....	pag.5/7
5) Ossari Comuni.....	pag.7
6) Tumulazioni.....	pag.7/9
7) Riserva aree cimiteriali	
Loculi Cimiteriali.....	pag.10
8) Periodo di osservazione dei Cadaveri.....	pag.10/12
9) Disposizioni dei Cadaveri nei feretri.....	pag.12
10) Trasporto dei cadaveri.....	pag.13/15
11) Esumazioni e estumulazioni.....	pag.15/17
12) Autopsie.....	pag.18
13) Polizia Cimiteriale.....	pag.18/19
14) Concessione Aree Cimiteriali.....	pag.20/25
15) Norme Transitorie.....	pag.25
16) Lavori Privati nel Cimitero.....	pag.26/29
17) Disposizioni Finali.....	pag.29/30
18) Tabella dei Diritti.....	pag.31

Al Presidente del Consiglio Comunale
di Realmonte
SEDE

sottoscritti Consiglieri Comunali propongono i seguenti emendamenti alla proposta di delibera per la modifica ed adeguamento al Regolamento di Polizia Mortuaria

Art 36 bis

Alora una salma tumulata in un loculo venga trasferita per qualsiasi motivo in altro posto prima dello scade della concessione (30 anni) il Comune rientrerà in possesso del loculo o nicchia rimborsando al concessionario una parte dei soldi versati all'atto della concessione, secondo quanto stabilito nella seguente tabella:

- loculo occupato da 0 a 5 anni rimborso pari a 5/6 della somma versata;
- loculo occupato da 0 a 10 anni rimborso pari a 4/6 della somma versata;
- loculo occupato da 0 a 15 anni rimborso pari a 3/6 della somma versata;
- loculo occupato da 0 a 20 anni rimborso pari a 2/6 della somma versata;
- loculo occupato da 0 a 25 anni rimborso pari a 1/6 della somma versata.

Art 47 bis

quando il comune non possiede mezzi propri, in deroga a quanto previsto e stabilito con gli artt. precedenti, concede ad agenzie private che ne fanno richiesta delle concessioni per effettuare i trasporti funebri nel territorio comunale.

Art 47 ter

Le agenzie private per potere richiedere le concessioni indicate nel precedente articolo devono possedere i seguenti requisiti:
1) aver la residenza anagrafica se persona fisica, o sede legale se persona giuridica nel territorio comunale;
2) aver il mezzo di trasporto munito di tutte le autorizzazioni sanitarie ed amministrative.

Art 47 quater

Le concessioni di trasporto vengono concesse con atto ~~di concessione~~ ^{AMMINISTRATIVO}, ^{RELASCIATO DALL'UFFICIO COMMERCIALE}.
I concessionari devono pagare una somma annua di £. 1.000.000 (uno milione) quale tassa di concessione. detto versamento corrisponde al rinnovo tacito della concessione fatte salve eventuali opposizioni contrarie, e una somma pari a £. 50.000 (cinquantamila) per ogni trasporto effettuato.

Il titolare della concessione per il trasporto funebre può richiedere al Sindaco, per ogni singolo trasporto una autorizzazione per svolgere detto servizio previo pagamento di una somma pari a £. 100.000 (seicentomila) ~~per ogni trasporto~~ ^{Art. quinquies}

Quando il Comune sarà fornito di mezzo proprio deve dare immediata comunicazione di revoca delle concessioni ai concessionari.

Tutte le concessioni rimangono valide fino alla regolare scadenza annua.

Art. 47 (SEXIES)

Per la rivendita dei feretri ed articoli funerari le agenzie devono possedere dei locali idonei muniti di autorizzazione sanitaria e licenza commerciale di vendita.

Per i trasporti funebri effettuati da provenienza dal Territorio ed al fuori della provincia le tariffe si stabilite e \$ 100.000.

Art 47 SEPTIES

E' fatto divieto alle agenzie funebri di esporre alla vista dei passanti sulle pubbliche vie ogni oggetto funerario.

Art 47 OCTIES

Le agenzie di onoranze funebri possono operare solo ed esclusivamente se fornite delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge, tra queste quella rilasciata dagli uffici delle questura competente, che autorizza il disbrigo delle pratiche.

Art 47 NOUIES

Quanto previsto dall' Art 111

Art 103

al 5° comma dopo la dicitura " l'altezza massima consentita è di ml. 3.60" aggiungere : qualora il terreno non sia pianeggiante l'altezza massima viene ricavata dalla media matematica tra le altezze, misurate dalla linea di terra alla linea di gronda, dei due spigoli verticali che delimitano il prospetto principale.

Art 103 bis

Decoro dei fabbricati: i particolari architettonici e le decorazioni esterne, nonché i materiali ed i colori dei prospetti e degli edifici, debbono rispettare le caratteristiche ambientali, stabilite come segue:

1. prospetto: sono esclusi gli intonaci plastici e sono da utilizzare quelli traspiranti. Sono consentiti prospetti con rivestimento in pietra calcarea, calcarenite arenaria ed altre pietre, ~~senza intonaci~~ ~~in~~ ~~in~~. Non sono ammessi aggetti sporgenti dal prospetto tranne che per la realizzazione della cosiddetta mantovana di copertura che non può superare i cm 30 sui viali;
2. colore prospetto: verrà determinato di volta in volta dalla commissione edilizia comunale (C.E.C.) in base ai colori degli edifici circostanti è comunque, scelti tra i seguenti: bianco, giallo paglierino, giallo tufo, salmone chiaro, rosa chiaro o colori similari. I rivestimenti in marmo e/o piastrelle o materiali similari non possono superare l'altezza di ml 1,00 dalla linea di terra tranne che per gli stipiti degli infissi;
3. coperture: sono da realizzare a tetto con manto di copertura in laterizio del tipo " coppi siciliani " di fattura artigianale per tutte le coperture che siano visibili dagli spazi interni e/o esterni circostanti il cimitero. Sulle coperture possono essere realizzati, in materiale idoneo e non contrastanti con gli altri materiali usati, elementi costruttivi che abbiano funzione architettonica o di illuminazione interna nel sepolcro;
4. infissi: sono ammessi infissi in legno, ferro ed alluminio anodizzato, con o senza vetri, nei colori che si intonano con i materiali utilizzati nel prospetto

ASSESSORI

F.T.S.: SETTEMBRINO VALENZO

F.T.S.: SCHILLACI CALOGERO

F.T.S.: ARCONI CALOGERO

Poten in ordine gli esposti
all'opere di Pietro Ubbone

Carissimi e miei fratelli studenti ci sono
pato:

① Art. 47, par. 1, n. 1:
Considerate le notizie delle concisioni in quanto
specie per i circoli economici e industriali
dotti, si ritiene che la limitazione geografica
della residenza o sede degli enti nel subto del
comune esposto con la dicitura di comune in quanto
esposta (art. 47, par. 1, n. 1), con l'art. 18, comma 2, DPR

885/80 che usava il termine "comune" in alcune
di note e con i principi del diritto canonico incompa-
bili con l'istituzione di società geografiche almeno in
i confini della Comunità Europea, nella
considerazione che "comune" presuppone il trasferimento
al punto del municipio di cui il comune è titolare
e, ~~in quanto~~ solo essendo possibile in un
determinato circoscrizione per la dicitura
~~comune~~ non in linea con l'imponibilità della P.S.



② Art. 47, par. 1, n. 2:

In linea con la giurisprudenza e con
più in materia di concisioni, ogni ente

certante all'invisione economica (al. 47 ter) nel cui caso
non riduce le proprietà del detto articolo le disposizioni
previste dello stesso

⑬ Art. 47, paragrafo 1, 1° comma

fatte salvo l'omissione relativa alle "parti" e "specie"
"allo stesso articolo" e "ad essere ed ingenerare" e "funzione"
"in termini" e di "lettura" ("allo stesso articolo" "capitale"
"relazione" "preveduto", "ordine", "valore", etc) in un
termini "particolari" non "simili" indicati di "equilibrio"
"all'azione", non "sostanziale" le "azioni" "prevedute"
"certamente" delle "concorrenze" "de" "per", "in" "linea" "il" "terzo"
"come" "sulle" "azioni" "con" "il" "titolo" "proprio" "della"
"concorrenza" "prima" "esplicita" "ed" "implicita" "avere" "ad"
"essere" "di" "partire" "non" "risultando" "preveduto" "i"
"criteri" - "limiti" "di" "diritto" "o" "economico" -
"In" "fine" "occorre" "individuare" "l'equilibrio" "equilibrato"
"all'azione" "risultando" "conferite", "nell'atto", "le"
"funzioni" "di" "generalità" "e" "specialità" "di" "azione" "e"
"Perciò" "l'obiettivo" "preveduto" "del" "comma" "terzo" "in" "espressione"
"le" "disposizioni" "di" "cui" "all'art. 47 ter, ~~...~~
~~...~~ "risultando" "preveduto" "dall'azione", "in"
"un" "sintesi", "di" "un" "sostanziale" "di" "linea" "concorrenza"

PER MASSIMA INTELLIGENZA SI TRASCRIVONO E RIPORTANO I TESTI
DEGLI EMENDAMENTI PR COME PORTATI ALL'ATTENZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE E PER COME DEFINITIVAMENTE LICENZIATI
DALL'ASSEMBLEA DOPO LA DISCUSSIONE

TESTO CRIGINARIO DEGLI EMENDAMENTI PER COME PORTATI

ALL'ATTENZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 36 bis

Qualora una salma tumulata in un loculo venga trasferita per qualsiasi motivo in altro posto prima dello scadere della concessione (30 anni) il Comune rientrerà in possesso del loculo o nicchia rimborsando al concessionario una parte dei soldi versati all'atto della concessione secondo quanto stabilito nella seguente tabella:

- 1 loculo occupato da 0 a 5 anni rimborso pari a 5/6 della somma versata;
- 2 loculo occupato da 0 a 10 anni rimborso pari a 4/6 della somma versata;
- 3 loculo occupato da 0 a 15 anni rimborso pari a 3/6 della somma versata;
- 4 loculo occupato da 0 a 20 anni rimborso pari a 2/6 della somma versata;
- 5 loculo occupato da 0 a 25 anni rimborso pari a 1/6 della somma versata;

ART. 47 bis

Fin quando il Comune non possiede mezzi propri, in deroga a quanto previsto e stabilito con gli artt. precedenti, concede ad agenzie private che ne fanno richiesta delle concessioni per effettuare i trasporti funebri nel territorio comunale.

ART. 47 ter

Le agenzie private per potere richiedere le concessioni indicate nel precedente articolo devono possedere i seguenti requisiti:

1. abbia residenza anagrafica, se persona fisica, o sede legale, se persona giuridica, nel territorio comunale;
2. abbia il mezzo di proprietà munito di tutte le autorizzazioni sanitarie ed amministrative.

ART. 47 quater

Le concessioni di trasporto vengono concesse con atto deliberativo di G.M.

I concessionari devono pagare una somma annua di £.1.000.000 (un milione) quale tassa di concessione, detto versamento corrisponde al rinnovo tacito della concessione fatte salve eventuali disposizioni contrarie, e una somma pari a £.50.000 (cinquantamila) per ogni trasporto effettuato.

Chi non è titolare della concessione per il trasporto funebre può richiedere al Sindaco, per ogni singolo trasporto una autorizzazione per svolgere detto servizio previo pagamento di una somma pari a £.600.000 (seicentomila). E' facoltà del Sindaco concedere o meno detta autorizzazione.

ART. QUINQUIES

Qualora il Comune sarà fornito di mezzo proprio deve dare immediata comunicazione di revoca delle concessioni ai concessionari.

Tutte le concessioni rimangono valide fino alla regolare scadenza annua.

ART. 47 SEXIES

Per la rivendita dei feretri ed articoli funerari le agenzie devono possedere dei locali idonei muniti di autorizzazione sanitaria e licenza commerciale di vendita

ART. 47 Septies

E' fatto divieto alle agenzie funebri di esporre alla vista dei passanti sulle pubbliche vie ogni oggetto funerario.

ART. 47 Octies

Le agenzie di onoranze funebri possono operare solo ed esclusivamente se fornite delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge, tra queste quella rilasciata dagli uffici della questura competente, che autorizza il disbrigo delle pratiche.

ART. 47 Novies

Quanto previsto dall'art. 111

ART. 103

Al 5° comma dopo la dicitura "l'altezza massima consentita è di ml 3.60" aggiungere: qualora il terreno non sia pianeggiante l'altezza massima viene ricavata dalla media matematica tra le altezze, misurate dalla linea di terra alla linea di gronda dei due spigoli verticali che delimitano il prospetto principale

ART. 103 bis

Decoro dei fabbricati: i particolari architettonici e le decorazioni esterne, nonché i materiali ed i colori dei prospetti e degli edifici, debbono rispettare le caratteristiche ambientali stabilite come segue:

1. prospetto: sono esclusi gli intonaci plastici e sono da utilizzare quelli traspiranti. Sono consentiti prospetti con rivestimento in pietra calcarea, calcarenite arenaria ed altre pietre, con esclusione dei marmi. Non sono ammessi oggetti sporgenti dal prospetto tranne che per la realizzazione della cosiddetta mantovana di copertura che non può superare i cm. 30 sui viali.

2. colore prospetto: verrà determinato di volta in volta dalla Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) in base ai colori degli edifici circostanti e comunque, scelti tra i seguenti: bianco, giallo paglierino, giallo tufo, salmone chiaro, rosa chiaro o colori simili. I rivestimenti in marmo e/o piastrelle o materiali similari non possono superare l'altezza di ml. 1,00 dalla linea di terra tranne che per gli stipiti degli infissi.

3. coperture: sono da realizzare a tetto con manto di copertura in laterizio del tipo "coppi siciliani" di fattura artigianale per tutte le coperture che siano visibili dagli spazi interni e/o esterni circostanti il cimitero. Sulle coperture possono essere realizzati, in materiale idoneo e non contrastanti con altri materiali usati, elementi costruttivi che abbiano funzione architettonica o di illuminazione interna nel sepolcro;

4. infissi: sono ammessi infissi in legno, ferro ed alluminio anodizzato, con o senza vetri, nei colori che si intonano con i materiali utilizzati nel prospetto

TESTO DEGLI EMENDAMENTI PER COME LICENZIATI DAL
CONSIGLIO COMUNALE

ART.36 bis

Qualora una salma tumulata in un loculo venga trasferita per qualsiasi motivo in altro posto prima dello scadere della concessione (30 anni) il Comune rientrerà in possesso del loculo o nicchia rimborsando al concessionario una parte dei soldi versati all'atto della concessione secondo quanto stabilito nella seguente tabella:

- 1 loculo occupato da 0 a 5 anni rimborso pari a $\frac{5}{6}$ della somma versata;
- 2 loculo occupato da 0 a 10 anni rimborso pari a $\frac{4}{6}$ della somma versata;
- 3 loculo occupato da 0 a 15 anni rimborso pari a $\frac{3}{6}$ della somma versata;
- 4 loculo occupato da 0 a 20 anni rimborso pari a $\frac{2}{6}$ della somma versata;
- 5 loculo occupato da 0 a 25 anni rimborso pari a $\frac{1}{6}$ della somma versata.

ART. 47 bis

Fin quando il Comune non possiede mezzi propri, in deroga a quanto previsto e stabilito con gli artt. precedenti, concede ad agenzie private che ne fanno richiesta delle concessioni per effettuare i trasporti funebri nel territorio comunale.

ART.47 ter

Le agenzie private per potere richiedere le concessioni indicate nel precedente articolo devono possedere i seguenti requisiti:

1. abbia sede, filiale o succursale nel territorio comunale;
2. abbia disponibilità del mezzo munito di tutte le autorizzazioni sanitarie ed amministrative.

ART.47 quater

Le concessioni di trasporto vengono concesse con atto deliberativo di amministrativo rilasciato dall'ufficio commerciale.

I concessionari devono pagare una somma annua di £.1.000.000 (un milione) quale tassa di concessione, detto versamento corrisponde al rinnovo tacito della concessione fatte salve eventuali disposizioni contrarie, e una somma pari a £.50.000 (cinquantamila) per ogni trasporto effettuato.

Chi non è titolare della concessione per il trasporto funebre può richiedere al Sindaco, per ogni singolo trasporto una autorizzazione per svolgere detto servizio previo pagamento di una somma pari a £.600.000 (seicentomila) e dimostrare il possesso dei requisiti di legge.

Per i trasporti funebri provenienti dal territorio al di fuori della provincia la tariffa è ridotta a f. 100.000 (centomila)

ART. QUINQUIES

Qualora il Comune sarà fornito di mezzo proprio deve dare immediata comunicazione di revoca delle concessioni ai concessionari.

Tutte le concessioni rimangono valide fino alla regolare scadenza annua.

ART. 47 SEXIES

Per la rivendita dei feretri ed articoli funerari le agenzie devono possedere dei locali idonei muniti di autorizzazione sanitaria e licenza commerciale di vendita

ART. 47 Septies

È fatto divieto alle agenzie funebri di esporre alla vista dei passanti sulle pubbliche vie ogni oggetto funerario.

ART. 47 Octies

Le agenzie di onoranze funebri possono operare solo ed esclusivamente se fornite delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge, tra queste quella rilasciata dagli uffici della questura competente, che autorizza il disbrigo delle pratiche

ART. 47 Novies

Quanto previsto dall'art. 111

ART. 103

Al 5° comma dopo la dicitura "l'altezza massima consentita è di ml 3.60" aggiungere: qualora il terreno non sia pianeggiante l'altezza massima viene ricavata dalla media matematica tra le altezze, misurate dalla linea di terra alla linea di gronda dei due spigoli verticali che delimitano il prospetto principale

ART. 103 bis

Decoro dei fabbricati: i particolari architettonici e le decorazioni esterne, nonché i materiali ed i colori dei prospetti e degli edifici, debbono rispettare le caratteristiche ambientali stabilite come segue:

1. prospetto: sono esclusi gli intonaci plastici e sono da utilizzare quelli traspiranti. Sono consentiti prospetti con rivestimento in pietra calcarea, calcarenite arenaria ed altre pietre. Non sono ammessi oggetti sporgenti dal prospetto tranne che per la realizzazione della cosiddetta mantovana di copertura che non può superare i cm. 30 sui viali.

2. colore prospetto: verrà determinato di volta in volta dalla Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) in base ai colori degli edifici circostanti e comunque, scelti tra i seguenti: bianco, giallo paglierino, giallo tufo, salmone chiaro, rosa chiaro o colori similari. I rivestimenti in marmo e/o piastrelle o materiali similari non possono superare l'altezza di ml. 1,00 dalla linea di terra tranne che per gli stipiti degli infissi.

3. coperture: sono da realizzare a tetto con manto di copertura in laterizio del tipo "coppi siciliani" di fattura artigianale per tutte le coperture che siano visibili dagli spazi interni e/o esterni circostanti il cimitero. Sulle coperture possono essere realizzati in materiale idoneo e non contrastanti con altri materiali usati, elementi costruttivi che abbiano funzione architettonica o di illuminazione interna nel sepolcro;

4. infissi: sono ammessi infissi in legno, ferro ed alluminio anodizzato, con o senza vetri, nei colori che si intonano con i materiali utilizzati nel prospetto

Il Consigliere Anziano: **F. GALLETTO G. KBUKIZIO** Il Segretario Comunale
F. FARRUGGIA GIOVANNI **F. CHIARENZA VINCENTO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

presente atto è stato
 approvato dal Consiglio Comunale

sottoscritto Segretario Comunale, in conforme attestazione
 dell'Addetto, che a presente deliberazione.
 È stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo **31-1-99**
 e rimasta affissa per **15** gg. consecutivi.
 È rimasta affissa all'Albo Pretorio per **15** gg. consecutivi.

Il **Segretario Comunale**
 dal _____ al _____
 F.rr _____

È copia conforme per uso amministrativo.
 Si spedirà al **CO.RE.CO.** sezione _____
 ai sensi dell'art. _____ comma _____ L.R. 44/91.
 Il _____ n. _____ di prot.
 Il Sindaco Il Segretario Comunale Il Segretario Comunale L'Addetto alla spedizione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA


- Il certificato che a presente deliberazione è divenuta esecutiva
- non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 10 L.R. 44/91
- non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 15 comma 3 L.R. 44/91
- non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui al comma 6 dell'art. 13 L.R. 44/91 da parte del CO.RE.CO. e tuti è presente e pervenuta
- non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art. 13 L.R. 44/91 da parte del CO.RE.CO. che ha ricevuto i necessari chiarimenti in data _____
- non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità nella seduta _____

Il Segretario Comunale F.rr _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
REGIONE SICILIANA
 AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 3-12-91 N. 22
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
 Sezione Centrale

SI ATTESTA **18 FEB. 1999**

che il CO.RE.CO. nella seduta del _____
 non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione _____
 Il Sindaco Il Segretario Comunale



Il Dirigente Superiore _____
 Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria _____

È copia conforme all'originale _____
 Il Sindaco Il Segretario Comunale Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

Comune di Realmonte

Provincia di Agrigento

DETERMINA SINDACALE

N. 71 DEL 22 OTT. 2003

OGGETTO: MODIFICA DELLE TASSE, TARIFFE E CANONI DISCENDENTI DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

Al Sindaco

Considerato:

- CHE con delibera di C.C. n. 06 del 07.01.1999, esecutiva, è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- CHE il suddetto Regolamento contiene, in vari articoli, delle disposizioni con cui si individuano delle attività sottoposte al preventivo pagamento di tasse, tariffe, canoni, etc. e si determinano, come per esempio nell'Allegato "A" ed all'art. 47-quater, i vari importi da pagare;
- CHE con delibera di C.C. n. 08 del 27.03.2003, esecutiva, sono state apportate delle modifiche ed integrazioni al citato Regolamento;
- CHE, in particolare, veniva inserito l'art. 117 che attribuisce competenza esclusiva al Sindaco sulla determinazione degli importi e/o misure delle tasse, delle tariffe, dei canoni e ogni altra attività impositiva comunque intesa, previsti nel Regolamento medesimo;
- CHE è intendimento di questo Organo Amministrativo procedere ad una revisione delle tasse, tariffe, canoni, etc. stabiliti nel Regolamento di Polizia Mortuaria, al fine di venire incontro alle richieste verbali manifestate dall'utenza in ordine all'eccessiva entità delle contribuzioni attualmente dovute e condividerle, stante che confrontando le medesime tariffe con quelle praticate dai comuni vicini, queste risultano effettivamente essere più gravose;
- CHE relativamente a quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 47-quater, risulta che questo Ente non rilascia alcuna concessione comunale per trasporti funebri, poiché la competenza è demandata ad altre istituzioni.

Per quanto sopra,

- FATTO PRESENTE CHE per le inumazioni e/o le tumulazioni delle salme i relativi costi vengono direttamente affrontati dai privati, dal momento che il Comune non esercita alcun servizio di inumazione/tumulazione;
- VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- VISTA la delibera di C.C. n. 08 del 27.03.2003;

- **VISTO** il D.P.R. n. 285/90;
- **VISTI** i pareri - ai sensi delle vigenti disposizioni - espressi dal 5° Settore in ordine alla regolarità tecnica e dal 3° Settore per quanto attiene il profilo contabile;
- **VISTO** il T.U.O.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l'O.R.EE.LL.;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio.

Determina

- 1) **DI MODIFICARE** gli importi relativi alle tasse, tariffe, canoni, etc., derivanti dall'applicazione del Regolamento Comune di Polizia Mortuaria, come di seguito descritto:
 - A) tasse stabilite nell'**ALLEGATO "A"** del Regolamento:
 - 1) Esumazioni straordinarie (condizionamento privato): **da £. 300.000 ad €. 20,00**
 - 2) Tumulazioni loculo: **da £. 200.000 ad €. 15,00**
 - 3) Pulizia tomba: **invariato (€. 77,47 = £. 150.000)**
 - 4) Deposito cauzionale per lavori di costruzione o di Manutenzione: **invariato (€. 103,29 = £. 200.000)**
 - B) tariffe stabilite nell'**ART. 47-quater** del Regolamento:
 - 1) Tassa di concessione per trasporto funebre (e rinnovo tacito della concessione): **da £. 1.000.000 a 0 (zero)**
 - 2) Tassa per ogni trasporto funebre effettuato: **da £. 50.000 ad €. 50,00**
 - 3) Tassa per trasporto da parte di soggetti non titolari di concessione per il trasporto funebre (da autorizzare a facoltà del Sindaco): **da £. 600.000 ad €. 50,00**
 - 4) Tassa per trasporto funebre proveniente al di fuori della provincia di Agrigento: **da £. 100.000 ad €. 50,00**
- 2) **DI DARE CORSO** immediatamente all'applicazione delle suddette tariffe.



Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, sulla presente proposta di deliberazione, si
esprime parere: **FAVOREVOLE**

NEGATIVO perché _____

in ordine alla regolarità tecnica.

Realmonte, 22-10-2003



IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE F.F.

[Handwritten signature]